

Comune di Poggio Bustone (RI)

Verbale n. 13 del 23.08.2024

Parere in merito alla proposta di delibera di Giunta Comunale n. 28 del 18.04.2024 **“Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 - 2026”**

La sottoscritta Dott.ssa Alessia Petitti Revisore Unico del Comune di Poggio Bustone,

esaminata la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 28 del 13.08.2024 “Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2024 - 2026” e gli allegati che ne costituiscono parte integrante;

Visto l’art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

Visto l’art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;

Visto l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*»;

Visto l’art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)*»;

Visto l’art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008,

convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;

Visto l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;

Visto l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558»;

Visto il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);

Visto l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;

Vista la Corte dei Conti, sez. Veneto, del. n. 15/2021, secondo cui: «un ente intermedio... - ovvero il cui rapporto, ai sensi dell'art. 33, co. 2, del D.L. n. 34/2019, fra spese di personale (come da ultimo rendiconto) e la media delle entrate correnti nel triennio al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, sia pari a una percentuale compresa fra i due valori soglia previsti dal D.M. 17.03.2020 attuativo dello stesso D.L. n. 34/2019 – potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato eventualmente anche coprendo il turn over al 100% e cumulando i resti assunzionali a condizione che:

- non sia superato il valore soglia determinato dal rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto approvato
- l'ente, mediante i propri strumenti di programmazione, abbia ponderato attentamente la sostenibilità dell'onere conseguente alla provvista di personale in un'ottica pluriennale che tenga in debita considerazione il livello delle entrate correnti e il

rapporto tra queste e la spesa corrente, assicurando, dunque, stabili equilibri di bilancio anche in chiave prospettica”;

Visto il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «*Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione*»;

Visto il principio contabile n° 4/1 dell’armonizzazione contabile in forza del quale «*la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l’approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell’ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113*»;

Visto le «*Linee di indirizzo per l’individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche*» del 22.07.2022;

Vista la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l’equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell’articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l’ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l’atto di asseverazione da parte dell’Organo di revisione;

Preso atto che Il D.M. 17.03.2020 individua, all’art. 6, comma 3, la fattispecie dei Comuni per i quali l’incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti si colloca in posizione intermedia rispetto ai valori soglia definiti dalle tabelle 1 e 3 e che questi Enti, in ciascun esercizio di riferimento, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato;

Preso atto dei pareri positivi di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili interessati;

Esaminata la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all’interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede la seguente assunzione con le riportate modalità:

tipologia rapporto	Profilo	numero
TEMPO INDETERMINATO	Operaio Autista Scuolabus	1

Considerato che le capacità assunzionali dell’Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2021 al netto degli eterofinanziamenti	2.090.771,67
entrate correnti anno 2022 al netto degli eterofinanziamenti	1.945.596,44
entrate correnti anno 2023 al netto degli eterofinanziamenti	1.862.128,26

media entrate correnti	1.966.165,46
stanziamento definitivo FCDE 2023	118.057,20
spesa di personale 2018 (dato DUPS delibera del C.C. n.28 del 29.12.2023)	643.849,35
spesa di personale 2023	555.180,70
% rapporto spese di personale 2023 - media entrate correnti - FCDE	30,04
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	28,60

Considerato che nell'ambito del Documento Unico di Programmazione è stata prevista la seguente risorsa in relazione al fabbisogno di personale: operaio specializzato, autista scuolabus, messo notificatore categoria Operatori Esperti;

Considerato che l'assunzione ipotizzata implica, come importo in ingresso, su base annua una spesa ammontante ad euro 21.467,55 oltre oneri accessori;

Considerato che computando l'impatto dell'assunzione ipotizzata, prevedendo le entrate stabili, l'andamento del valore soglia nell'anno 2024 tende a diminuire in quanto:

- l'assunzione prevista rappresenta la sostituzione di una risorsa andata in pensione nell'anno 2024 di conseguenza la spesa risulta già finanziata nel rendiconto anno 2023;
- nel rendiconto 2023 è presente la spesa, pari ad euro 25.109,81 di due risorse per le quali il rapporto di lavoro è cessato e non sono state avviate assunzioni;

Considerato che per l'anno 2025 e 2026, previa verifica delle capacità assunzionali, non sono previste assunzioni se non in caso di sostituzione del personale ad oggi in attività;

Considerato che con deliberazione n. 29 del 29.12.2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;

Considerato che con deliberazione n. 12 del 24.05.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente;

Considerato che con deliberazione n. 14 del 31.07.2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Avuti i chiarimenti richiesti dal Responsabile finanziario;

Tenuto conto che l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2021	2022	2023
risultato di amministrazione (lett. E)	322.997,16	116.844,39	341.873,89
equilibrio di bilancio (W1)*	348.477,60	158.044,27	345.256,65

*equilibrio di bilancio, saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali

Osservato che si ritiene adeguata l'assunzione in un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'Ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

Raccomandando all'Ente che nel corso dell'attuazione del Piano Triennale Fabbisogno del Personale 2024/2026 venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei

correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio;

Esortando e sollecitando l'Ente a rientrare dell'equilibrio di bilancio (W2) e dell'equilibrio complessivo (W3) che risultano negativi nell'anno 2023;

Conclusione Il Revisore, tenuto conto di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame.

Roma 23.08.2024

Il Revisore Unico
Alessia Petitti